

TAR Bolzano - Sentenza 19/12/2003 n. 534  
legge 109/94 Articoli 1, 30 - Codici 1.1, 30.2

Nel caso in cui la norma applicabile (nella specie, legge provinciale) e la legge di gara (lex specialis) non prevedono un'ipotesi di incameramento della cauzione provvisoria collegata alla mancanza dei requisiti di gara o alla non veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di partecipazione alla gara, è illegittimo il provvedimento di incameramento adottato per tali motivazioni. Né può essere applicata la sanzione espressamente prevista per la mancata presentazione alla stipulazione del contratto, atteso che l'aggiudicataria non si presenta per avere la stessa Amministrazione proceduto all'annullamento dell'aggiudicazione e, di conseguenza, nessun contratto può essere sottoscritto dalle parti. Tenuto conto del principio di riserva di legge in materia di sanzioni (art. 25, comma 2, della Costituzione), nonché dei principi di legalità, tassatività, tipicità e nominatività delle sanzioni amministrative (art.1, legge 24 novembre 1981, n. 689), è indispensabile una previsione legislativa al fine di prevedere una sanzione e di poterla legittimamente irrogare.